

SCHEMA TECNICA

CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO INFRA-PERODO PER GLI ANNI 2023-2025 DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS (RTDG).

571/2022/R/GAS (*)

Con il documento di consultazione 571/2022/R/GAS, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in materia di *aggiornamento infra-periodo delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, per il triennio 2023-2025*. Nel documento sono inoltre illustrati gli orientamenti in materia di riconoscimento dei costi residui non ammortizzati relativi agli *smart meter* installati nella prima fase di *roll out*, già dismessi o che saranno dismessi in futuro anticipatamente rispetto al termine della vita utile regolatoria, nonché la revisione delle tempistiche di versamento delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del settore gas e i temi relativi alla liquidazione di importi, da parte dell'impresa di distribuzione nei confronti dell'utente della distribuzione, nei casi in cui le fatture emesse generino un importo negativo.

Il DCO 571/2022/R/GAS (che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera 406 /2022/R/GAS, e recepisce le disposizioni di cui alle Delibere 269/2022/R/GAS e 462/2022/R/GAS) illustra, in particolare, i seguenti orientamenti:

Aggiornamento *infra-periodo* delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, per il triennio 2023-2025

- Aggiornamento dei costi operativi per i servizi di distribuzione e misura del gas: con riferimento al riconoscimento dei costi operativi per i servizi di distribuzione e misura, in considerazione degli effetti delle politiche ambientali definite a livello comunitario sulle dinamiche dei punti di riconsegna servizi e delle modalità di allocazione del rischio tra clienti finali e imprese, ed in considerazione dell'attuale fase di incertezza connessa alle tensioni sui mercati energetici derivanti dalle criticità dell'attuale quadro geopolitico, si ritiene opportuno confermare le attuali modalità di trattamento e aggiornamento dei costi operativi applicate negli anni 2020-2022;
- Obiettivo per recuperi di efficienza relativo al servizio di misura: con riferimento al servizio di misura-installazione e manutenzione dei misuratori e al servizio di misura-raccolta, validazione e registrazione dei dati, tenuto conto anche degli obiettivi di recupero di produttività definiti per il servizio di distribuzione, si reputa opportuno confermare, per gli anni 2023-2025, gli obiettivi di recupero di produttività già fissati per il primo triennio del periodo di regolazione (pari a 0%);
- Costi standard per l'installazione di smart meter gas: sulla base delle valutazioni dell'adeguatezza del valore dei costi standard per l'installazione degli *smart meter* gas si prospetta quanto segue:
 - Valore dei costi standard per gli investimenti effettuati nell'anno 2022: Si conferma che, ai fini della valorizzazione degli investimenti in *smart meter* effettuati nell'anno 2022 si applichino i valori dei costi *standard* relativi agli anni 2020 e 2021; si conferma inoltre che gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* (indipendentemente dalla classe), siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, utilizzando a tale fine i pesi attualmente previsti dalla RTDG (70% costo effettivo, 30% costo *standard*);
 - Valore dei costi standard per gli investimenti effettuati a partire dall'anno 2023:
 - a) Misuratori di classe G4/G6: Si conferma per il periodo 2023-2025 il riconoscimento dei nuovi investimenti in *smart meter* come media tra i costi effettivamente sostenuti e i costi *standard*, utilizzando i pesi attualmente previsti dalla RTDG per gli investimenti effettuati successivamente al 2019 (70% costo effettivo, 30% costo *standard*). A partire dagli investimenti effettuati nell'anno 2023, l'Autorità intende determinare un costo *standard* di installazione compreso tra 110 e 115 euro/gdm, con

riferimento ai misuratori di classe G4 e compreso tra 150 e 155 euro/gdm con riferimento ai misuratori di classe G6;

- b) *Misuratori di classe G4/G6 con funzionalità aggiuntive relative alla sicurezza:* l'Autorità intende prevedere che, a partire dagli investimenti effettuati nel 2023, in caso di installazione di *smart meter* dotati di funzionalità utili a migliorare la sicurezza domestica o in presenza di eventi sismici in località situate nei territori a più elevato rischio sismico, sia riconosciuta una maggiorazione di 30 € per gdm rispetto ai costi *standard* fissati per l'anno 2023; in proposito, l'Autorità intende altresì prevedere che le imprese che, nel corso degli anni 2020-2022, abbiano proceduto ad installare *smart meter* dotati di funzionalità utili a migliorare la sicurezza in presenza di eventi sismici in aree ad elevato rischio sismico possano presentare istanza ai fini del riconoscimento dei costi di capitale, sulla base del costo effettivo sostenuto, in misura superiore al costo *standard*, ma comunque entro un tetto posto pari al valore del costo *standard* previsto nel medesimo periodo, maggiorato di 30 euro.
- c) *Misuratori di classe superiore a G6 e fino a G25:* Con riferimento alla valorizzazione dei costi *standard* previsti a partire dall'anno 2023 in relazione agli investimenti in gruppi di misura di classe superiore a G6 e fino a G25, l'Autorità prospetta di rivedere il valore dei costi *standard* definendolo con riferimento ai misuratori di classe G10, in un *range* compreso tra 450 e 455 euro/gdm, con riferimento ai misuratori di classe G16 in un *range* compreso tra 420 e 425 euro/gdm e con riferimento ai misuratori di classe G25 in un *range* compreso tra 500 e 505 euro/gdm.
- d) *Misuratori di classe maggiore o uguale a G40 e dispositivi add on:* Con riferimento ai misuratori di classe maggiore o uguale a G40, nonché quelli relativi ai dispositivi *add on*, si ritiene opportuno non modificare i valori dei costi *standard* attualmente previsti dalla RTDG, prospettandone pertanto la conferma per il triennio 2023-2025.

- *Riconoscimento parametrico dei costi di telegestione e concentratori:* Con riferimento alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e concentratori, si prevede per il triennio 2023-2025 la definizione di un'unica componente tariffaria parametrica $t(\text{telcon})_{t,c}$ da applicare ai punti di riconsegna dotati di *smart meter*, riconosciuta in misura –pari al costo medio unitario individuato per l'anno 2020 (opportunamente aggiornato per l'inflazione), pari a 1,30 euro/pdr_{smart}.
- *Definizione del livello del costo standard riconosciuto per le letture di switch da applicare nel triennio 2023-2025:* Con riferimento alla definizione del livello del costo *standard* riconosciuto per le letture di *switch* si prevede che, a partire dalle tariffe per l'anno 2023 (anno dati 2022), il valore unitario del costo *standard* riconosciuto per ciascuna lettura di *switch* sia posto pari a 0,5 euro/lettura, applicato al numero di letture di *switch* effettive di ciascun anno t.
- *Definizione dell'acconto per la copertura dei costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17:* Si prevede, in continuità con il primo semi-periodo di regolazione, la conferma del meccanismo di acconto-conguaglio, definendo l'acconto in una misura compresa tra 20 e 40 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conformi ai requisiti delle Direttive *smart meter*.
- *Riconoscimento del valore residuo degli smart meter dismessi anticipatamente nella prima fase di roll out previsto dalle Direttive smart meter:* Si prospetta di circoscrivere il riconoscimento dello *stranded cost* per gli *smart meter* installati nella prima fase di *roll out* (già dismessi o che saranno dismessi in futuro anticipatamente rispetto al termine della vita utile regolatoria), ai misuratori elettronici entrati in esercizio negli anni dal 2012 al 2016 prevedendo, altresì, di riconoscere tali *stranded cost* fino a concorrenza del *costo standard* previsto con riferimento all'anno 2012. In merito alle modalità operative relative al riconoscimento del valore residuo, si prospetta di procedere in analogia con le modalità già adottate ai fini del riconoscimento degli ammortamenti residui dei misuratori convenzionali sostituiti con misuratori elettronici ai sensi delle Direttive *smart meter* previste dalla RTDG per i misuratori convenzionali, che prevedono – a fronte della dismissione del cespite - il riconoscimento delle quote di ammortamento residue fino al completamento della vita utile a fini tariffari (15 anni). Il riconoscimento sarebbe garantito sia nel caso degli *smart meter* che risultano già

dismissi al 2020 (mediante apposite rideterminazioni tariffarie), sia in relazione al parco in esercizio, in occasione della futura dismissione per sostituzione con un nuovo *smart meter*.

Misure in materia di tariffe di distribuzione delle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna - Applicazione delle disposizioni del dPCM 29 marzo 2022

In analogia con i meccanismi di tutela degli utenti sardi attualmente vigenti, si conferma l'applicazione, fino al 31 dicembre 2026 (ex dPCM 29 marzo 2022), di una specifica componente tariffaria CE della tariffa obbligatoria, espressa in euro/ptr, ai soli punti di riconsegna serviti nella Regione Sardegna, prevedendo che il minor gettito sia compensato nell'ambito dei meccanismi di perequazione con copertura mediante la componente UG₁ della medesima tariffa obbligatoria.

Revisione delle tempistiche di versamento delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del settore gas

Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il gettito delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del settore gas sia versato, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la relativa fatturazione. Con specifico riferimento alla componente UG₂, qualora il gettito della suddetta componente UG₂ risulti negativo, la Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del mese in cui è avvenuta la fatturazione, liquida tale importo a favore dell'impresa di distribuzione.

Modalità e tempistiche di pagamento delle fatture di distribuzione

Si propone di integrare, a decorrere dall'1 gennaio 2023, la disciplina del Codice di Rete per il servizio di distribuzione gas (CRDG) prevedendo che, nei casi in cui le note di credito abbiano una dimensione tale da comportare un importo totale della fatturazione con medesima scadenza negativo, l'impresa di distribuzione sia tenuta alla loro liquidazione nei confronti dell'utente, entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura (ovvero la scadenza di pagamento delle fatture di distribuzione disposta dal CRDG).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 9 dicembre 2022.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento